



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Direzione Generale - Coordinamento Affari Generali ed Elezioni

Responsabile Dott.ssa Roberta Lotti

Collaboratore: Dott.ssa Daniela Lorefice

Modifica Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il funzionamento dei master

I L R E T T O R E

- VISTA la legge 30.12.2010 n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari emanato con decreto rettorale del 27 marzo 2012, n. 339 e s.m.i.;
- VISTO il decreto rettorale del 14.10.2002, n. 75 e s.m.i. recante l'emanazione del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei master;
- VISTA la delibera del 20 dicembre 2019 con la quale il Senato Accademico ha approvato la modifica al Regolamento sopraindicato;
- VISTA la delibera del 23 dicembre 2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione di Ateneo ha espresso parere favorevole alla modifica del Regolamento suddetto;
- RAVVISATA quindi la necessità di procedere alla modifica del Regolamento di cui sopra.

D E C R E T A

ART. 1 - È emanato il “*Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il funzionamento dei master*”.

ART. 2 - Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'Ateneo ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Visto
Il Direttore Generale

Il Rettore
Prof. ssa Maria Del Zompo
(*sottoscritto con firma digitale*)



Università degli Studi di Cagliari
Direzione per la didattica e l'orientamento

Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il funzionamento dei master

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, attivazione e funzionamento dei master dell'Università degli Studi di Cagliari.
2. I master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master di I e II livello.
3. Sono titoli necessari per l'ammissione ai corsi finalizzati al conseguimento del master:
 - la laurea o un titolo straniero di pari livello riconosciuto idoneo, per i master di I livello;
 - la laurea magistrale, la laurea specialistica o la laurea del vecchio ordinamento o un titolo straniero di pari livello riconosciuto idoneo, per i master di II livello.
4. La denominazione di “master dell'Università degli Studi di Cagliari” si applica esclusivamente ai corsi istituiti e attivati ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 – Struttura dei corsi

1. Il corso per il conseguimento del master è comprensivo di attività didattica frontale, di altre forme di studio assistito e di didattica interattiva, di un periodo obbligatorio di tirocinio, funzionale per durata e modalità di svolgimento agli obiettivi formativi, e della redazione di un progetto o elaborato finale. A queste attività, integrate con l'impegno da riservare allo studio individuale, corrisponde l'acquisizione di almeno 60 CFU, corrispondenti a 1500 ore di impegno complessivo, distribuiti, di norma, nell'arco di 12 mesi.
2. La frequenza del master da parte degli iscritti è obbligatoria.

Art. 3 – Conseguimento del master

1. Il conseguimento del master è subordinato all'acquisizione dei crediti previsti dall'ordinamento didattico, ivi compresi quelli relativi al tirocinio e alla prova finale. Il riconoscimento dei crediti consegue all'accertamento dell'acquisizione delle competenze attese, all'assolvimento degli obblighi di frequenza

e al superamento delle eventuali verifiche intermedie e della prova finale, stabilite dal Comitato di cui all'articolo 7.

2. La prova finale non dà luogo a votazioni, ma solo al giudizio "conseguito", eventualmente con merito.

3. Il titolo di master universitario è rilasciato dal Rettore, è sottoscritto anche dal Direttore Generale e riporta il nominativo del Direttore del corso.

Art. 4 – Riconoscimento di crediti pregressi

1. Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti, ai fini del completamento del master, le attività formative svolte in altri master o corsi di perfezionamento organizzati dall'Università degli Studi di Cagliari o da altri Atenei, se debitamente attestate e coerenti con gli obiettivi formativi e i contenuti del master.

2. A tale riconoscimento, che determina una riduzione complessiva del carico formativo dovuto, nel limite massimo di 18 CFU, provvede il Comitato di cui all'articolo 7.

Art. 5 – Istituzione e attivazione

1. I master sono istituiti con decreto rettorale, su proposta di uno o più Dipartimenti, a seguito di parere favorevole del Senato Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo del Nucleo di Valutazione.

La proposta di istituzione deve indicare:

a) la denominazione del master in italiano e in inglese;

b) l'anno accademico di attivazione;

c) il livello, gli obiettivi del corso e la figura professionale che si intende formare, con la specificazione della classificazione ISTAT e l'esposizione sintetica di eventuali pareri espressi dalle parti interessate sulla necessità di tale figura e sulle sue potenzialità di inserimento nel mondo del lavoro;

d) il piano analitico delle attività formative, formulato come segue, nel rispetto di un rapporto ore/crediti pari a 25 ore per 1 CFU, salvo che la specificità degli obiettivi formativi renda necessaria una diversa articolazione, che dovrà essere sorretta da adeguata motivazione:

- per l'attività di didattica frontale dovrà essere definito un unico valore, compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 8 ore, per tutto il piano didattico;

-per l'attività di laboratorio e i seminari il valore ore/CFU potrà variare tra i diversi moduli previsti nel piano didattico, in relazione al loro contenuto disciplinare e all'impegno effettivamente richiesto, purché il valore per ciascun modulo sia comunque compreso tra un minimo di 15 e un massimo di 25 ore;

-per il tirocinio il valore dovrà essere pari a 25 ore;

-per la prova finale il valore dovrà essere compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 8 ore;

-per lo studio individuale il valore dei crediti assegnati non dovrà necessariamente essere esplicitato, risultando quantificabile per differenza rispetto ai CFU attribuiti alle altre attività;

e) il numero massimo di partecipanti e il numero minimo di iscritti necessario per l'attivazione del corso, nonché l'eventuale quota, non superiore al 15% degli iscritti, riservata a uditori, anche se privi del titolo di accesso;

f) l'eventuale numero di posti in soprannumero da riservare al personale dell'Ateneo;

g) i requisiti per l'ammissione al corso e le modalità di selezione;

h) le modalità di svolgimento della prova finale;

i) la durata, la sede o le sedi di svolgimento delle attività;

l) l'ammontare del contributo richiesto per la partecipazione, con l'indicazione dell'eventuale rateizzazione, nonché gli esoneri previsti per il personale dell'Ateneo ammesso al master;

m) il Dipartimento cui è affidata la gestione amministrativa e contabile del corso;

n) il Direttore e il Comitato tecnico organizzativo scientifico del master;

o) i docenti per ciascuna disciplina inserita nel piano didattico, con l'indicazione del settore scientifico disciplinare di afferenza (SSD) per i docenti universitari;

p) i tutor per le attività di sostegno alla didattica attiva e coordinamento delle attività di tirocinio;

q) gli eventuali enti pubblici o privati coinvolti a vario titolo nella realizzazione del corso;

r) le eventuali borse di studio messe a disposizione per gli studenti meritevoli e le modalità per la loro assegnazione.

2. Alla proposta di istituzione dovranno essere allegati:

- il piano finanziario che, tenuto conto e sulla base del contributo richiesto agli iscritti e di eventuali altri contributi da parte di soggetti esterni, descriva tutti i ricavi e i costi necessari per lo svolgimento del corso;

- la documentazione attestante l'impegno alla collaborazione da parte di eventuali soggetti esterni;

- la delibera assunta dal Comitato tecnico organizzativo scientifico attestante la piena qualificazione della docenza interna selezionata per il master;

- il profilo curricolare di ciascuno dei docenti esterni cui affidare, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato e della normativa vigente in materia, incarichi di insegnamento, e la delibera del Comitato tecnico organizzativo scientifico attestante l'adeguatezza e la congruità dei curricula dei docenti esterni già indicati nel piano didattico rispetto agli specifici obiettivi formativi del master.

3. Le proposte dovranno essere presentate entro il 31 dicembre ed entro il 30 aprile, salvo deroghe espressamente autorizzate dal Rettore in relazione a master interateneo, convenzionati e/o finanziati da soggetti esterni.

4. L'offerta dei master è resa nota attraverso il Manifesto degli Studi e la pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.
5. I master sono attivati qualora, alla conclusione delle procedure di immatricolazione degli ammessi, sia stato raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto nella relativa proposta.
6. Le attività formative devono essere avviate nell'anno accademico di approvazione, pena lo slittamento all'anno accademico successivo, previa approvazione del Dipartimento proponente e comunicazione agli Organi.

Art. 6 – Rinnovo

1. I master istituiti e attivati ai sensi dell'art. 5 possono essere rinnovati con decreto rettorale, da portare a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, per un massimo di tre edizioni complessive, qualora i Dipartimenti proponenti deliberino il rinnovo confermando il progetto formativo e le ricadute sul territorio, e l'ultima edizione del master, illustrata in apposita relazione del Direttore, sia stata attivata senza deroghe al numero minimo di partecipanti previsto nella proposta, tenuto conto anche dei risultati della rilevazione della soddisfazione dei corsisti.
2. Ai fini del rinnovo, non costituiscono modifiche del progetto formativo del master le variazioni al numero minimo e massimo di partecipanti, a condizione che le corrispondenti minori o maggiori entrate siano ripartite tra le voci di ricavo e costo del relativo piano finanziario secondo la medesima proporzione del precedente.
3. Le proposte di rinnovo che differiscano da quelle precedentemente approvate per modifiche inerenti alla denominazione, ai contenuti del master, allo svolgimento dei tirocini, al corpo docente in misura superiore al 20%, se non sono rispettati i criteri di affidamento in relazione al SSD e/o al profilo curricolare, alle sedi di svolgimento delle attività e al piano finanziario diverse da quelle descritte al comma 5, sono soggette alla procedura autorizzativa prevista per le proposte di istituzione.
4. I master attivati in deroga al numero minimo di partecipanti indicato nella proposta approvata dagli Organi accademici non potranno essere proposti per il rinnovo nei due anni accademici successivi.

Art. 7 – Organizzazione del master

1. Sono organi del master:
 - a) il Direttore;
 - b) il Comitato tecnico organizzativo scientifico del master.
2. Il Dipartimento proponente, in particolare tramite il personale tecnico amministrativo individuato per il coinvolgimento nelle relative attività, assume l'intera gestione amministrativa e contabile del master.

3. Il Direttore del master è designato dal Consiglio del Dipartimento proponente tra i docenti di ruolo dell'Ateneo, vigila sul corretto funzionamento del corso, assume la responsabilità scientifica della gestione e, a conclusione del medesimo, presenta al/ai Direttore/i di Dipartimento una relazione sull'attività svolta corredata di una scheda di valutazione finale da parte dei corsisti.

Nel caso di master interateneo, il Direttore del corso potrà essere scelto anche tra docenti di altri atenei.

3. Il Comitato tecnico organizzativo scientifico del master è composto dal Direttore, da docenti del master designati dal Dipartimento o dai Dipartimenti proponenti e, qualora il master sia organizzato in collaborazione con soggetti esterni, da eventuali rappresentanti degli stessi, in numero non superiore al 40% di quello dei docenti.

Al Comitato spettano le funzioni di coordinamento organizzativo delle attività previste nell'ordinamento didattico del corso, ivi comprese quelle indicate negli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

Art. 8 – Collaborazioni

1. L'Università degli Studi di Cagliari può organizzare corsi di master:

- a) direttamente con proprie strutture e propri fondi di bilancio;
- b) con l'apporto di consorzi e istituzioni di cui sia partecipante;
- c) con l'apporto di istituzioni ed enti pubblici e privati.

2. Nel caso di iniziative attivate con la collaborazione di consorzi, istituzioni ed enti pubblici e privati, ai sensi del comma precedente, i reciproci rapporti sono disciplinati in apposite convenzioni sottoscritte dal Rettore e dal legale rappresentate delle istituzioni ed enti coinvolti.

Art. 9 – Finanziamento

1. La copertura economico finanziaria dei costi e delle spese necessarie per l'attivazione e lo svolgimento del corso deve essere assicurata:

- a) dai contributi degli iscritti;
- b) da eventuali erogazioni a ciò finalizzate da parte di soggetti esterni;
- c) da risorse eventualmente destinate dal Consiglio di Amministrazione;
- d) da risorse eventualmente destinate dal/dai Dipartimento/i proponenti.

2. Il contributo per la partecipazione ai master di cui alla lettera a), stabilito annualmente nel Regolamento contribuzione studentesca, deve essere definito tra l'importo minimo di € 1.000,00 e l'importo massimo di € 5.000,00. L'eventuale indicazione di un importo inferiore o superiore dovrà essere adeguatamente motivata e oggetto di apposita autorizzazione in deroga, anche per i master di Alta Formazione realizzati in

collaborazione e con il finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna, nell'ambito delle iniziative di promozione di attività di Alta Formazione.

3. I contributi di cui al presente articolo entrano a far parte del bilancio dell'Amministrazione centrale dell'Università degli Studi di Cagliari, che li utilizza secondo il piano finanziario approvato tenendo conto dei costi sostenuti dall'amministrazione centrale e dalle strutture organizzative.

4. La percentuale dei contributi di iscrizione ai master destinata all'Ateneo sarà pari al 15%, qualora il 60% o più delle attività formative vengano svolte all'esterno dell'Ateneo, e al 25% qualora meno del 60% delle attività formative vengano svolte all'esterno. Per i master da realizzare in collaborazione e con il finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna (RAS), nell'ambito delle iniziative di promozione di attività di Alta Formazione, potranno essere definite condizioni particolari anche in relazione all'ammontare del finanziamento regionale.

In questi casi la quota da destinare all'Ateneo sarà determinata in un range dal 10% al 15% delle risorse finanziarie del master, comprensive del finanziamento RAS e delle tasse di iscrizione.

Nel caso di master interateneo, eventuali situazioni specifiche saranno definite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 – Compensi

1. Il compenso orario lordo per la docenza non potrà superare l'importo di € 200,00.

2 L'impegno massimo per l'attività di direzione non potrà eccedere le 50 ore. L'impegno massimo per l'attività di coordinamento non potrà eccedere le 15 ore. L'importo orario lordo non potrà superare, in entrambi i casi, l'importo di € 200,00.

3. L'impegno massimo per l'attività amministrativa non potrà eccedere le 30 ore e il relativo compenso orario lordo, da riconoscere nel rispetto della normativa in materia, non potrà eccedere il limite di € 120,00.

Art. 11 – Incompatibilità

1. L'iscrizione a un master è incompatibile con l'iscrizione ad altro master, corso di laurea, di dottorato e scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Cagliari o di altre università italiane e straniere.